COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 6, 7 8, 9, 11, 12

Astone Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 9, 10

Borruso Andrea, *Relatore* 3, 6, 7, 8, 10, 11

Calvanese Flora 6, 9, 10

Pallanti Novello 10, 11

PAG.

Proposta di legge: (Rinvio del seguito della discussione):

Senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3491) 12

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12, 13

Sapienza Orazio 13

PAG.

Disegno e proposte di legge: (Rinvio del seguito della discussione):

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758);

Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568);

Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 (582);

Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 29 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 (2395) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

La seduta comincia alle 11.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Ricordo che nella seduta del 6 aprile scorso abbiamo deliberato l'invio degli emendamenti presentati alle Commissioni I, V e IX, le quali ci hanno fatto pervenire i pareri di propria competenza.

La Commissione affari costituzionali, in data 12 aprile, ha espresso il seguente parere: « parere favorevole al subemendamento 0. 31. 1. 1 con la seguente condizione: dopo le parole "trattativa privata" si aggiungano le seguenti: "con imprese o"; parere favorevole agli altri emendamenti al disegno di legge trasmessi dalla Commissione di merito ».

La Commissione bilancio, in data 12 aprile, ha espresso il seguente parere: « parere favorevole sull'emendamento all'articolo 43; sull'emendamento all'articolo 1, con la raccomandazione che sia valutato il rapporto tra le norme contenute in tale emendamento e il limite del 25 per cento di posti vacanti per le nuove assunzioni posto dall'articolo 1 della legge n. 554 del 1988; sull'emendamento all'articolo 5, con la condizione che la decorrenza delle nomine previste avvenga con riferimento alla data di entrata in vigore della legge ».

La Commissione trasporti, in data 6 aprile, ha espresso il seguente parere: « parere favorevole sui tre emendamenti del Governo presentati rispettivamente agli articoli 1, 5, e 43 del disegno di legge n. 2980, trasmessi dalla XI Commissione il 29 marzo 1989 ».

Per quanto riguarda, in particolare, il parere espresso dalla Commissione bilancio sulla riformulazione dell'articolo 5 da parte del Governo, osservo che tale riformulazione investe problemi di competenza della I Commissione; pertanto, in questa seduta si potrà procedere soltanto all'approvazione in linea di principio dell'emendamento, che dovrà essere inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Faccio notare che la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo agli articoli 1, 5 e 43.

Per quanto riguarda il parere favorevole della Commissione bilancio, osservo che esso contiene una raccomandazione con riferimento all'emendamento all'articolo 1, nel senso di valutare il rapporto tra le norme contenute nell'emendamento stesso e il limite del 25 per cento di posti vacanti. Più rilevante è la condizione posta sull'emendamento all'articolo 5, nel senso che la decorrenza delle nomine pre-

viste deve avvenire con riferimento alla data di entrata in vigore della legge. Allo scopo di ottemperare a tale condizione, ho predisposto un subemendamento all'emendamento 5. 1, teso a sostituire le parole « dal 1° gennaio 1985 » con le parole « da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, ponendo tuttavia una condizione al subemendamento 0. 31. 1. 1; al riguardo, ricordo che su quest'ultimo il Comitato ristretto non aveva compiuto alcuna valutazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Reclutamento).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il trenta per cento dei posti disponibili nelle qualifiche di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) e di operatore specializzato di esercizio – contingenti UP e degli uffici locali ed agenzia (ULA) – dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, è attribuito, anche dopo tale data, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 15, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981 n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

11. Fino al 31 dicembre 1990, il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore ai sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, fermo restando quanto previsto dal comma 15, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi riservati ai precari, seguendo l'ordine di graduatoria.

12. Fino all'approvazione delle anzidette graduatorie, ovvero in caso di esaurimento delle medesime, il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, fermo restando quanto previsto dal comma 15, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, nel rispetto della prestabilita validità, o, in caso di esaurimento di tali graduatorie, dagli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.

13. Dal 1° gennaio 1991, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso, fermo restando quanto previsto dal comma 15, ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validità triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1987, n. 223, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

14. Nella chiamata del personale straordinario inserito negli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, ed in quelli da istituire ai sensi del comma 7 del presente articolo, ha la precedenza l'iscritto che risieda nella località da servire.

15. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere, nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina

ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione ed, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età.

A tale articolo sono stati presentati gli emendamenti del Governo 1. 17, Calvanese ed altri 1. 1, del Governo 1. 18, 1. 2, 1. 19, 1. 7, 1. 20, 1. 5, 1. 6, Calvanese ed altri 1. 4, 1. 8 e 1. 3, Mangiapane ed altri 1. 21, del Governo 1. 24 di cui è già stata data lettura.

Passiamo all'emendamento del Governo 1. 24, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FLORA CALVANESE. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista nella votazione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 24, accettato dal relatore.

(È approvato).

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 risultano pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Passaggi di categoria per mansioni superiori).

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo i posti disponibili:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

A tale articolo sono stati presentati gli emendamenti del Governo 2. 4, 2. 1 e 2. 2, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Riduzione di anzianità per passaggi di categoria).

1. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Accesso alla qualifica di vice dirigente).

1. La lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituita dalla seguente:

« *b)* nel limite del venti per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento *b)* della VII categoria, nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire ».

2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo fatta ecce-

zione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Il Governo ha presentato l'emendamento 4. 1, di cui è già stata lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'wAzienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale delle rispettive aziende con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La nomina decorre dal 1° gennaio 1985.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono esclusi i posti di cui ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale per primi dirigenti dei ruoli tecnici delle costruzioni, delle telecomunicazioni e dei trasporti, banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreti ministeriali, rispettivamente, del 1° agosto 1984, del 24 gennaio 1985 e dell'8 febbraio 1985, nonché quelli relativi ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale ed ai concorsi pubblici per titoli ed esami peri primi dirigenti amministrativi e tecnici, banditi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreti ministeriali del 4 agosto 1984.

3. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986 e 1987 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari

che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 4, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.

6. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 4, è disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame.

Il Governo ha presentato l'emendamento 5. 1, di cui è già stata data lettura.

Il relatore, accogliendo la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 1, comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1985 *con le seguenti:* da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
0. 5. 1. 1.

Avverto la Commissione che la votazione del subemendamento del relatore non potrà che avvenire in linea di principio e che, pertanto, in caso di approvazione, se ne renderebbe necessario l'invio alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del relativo parere.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* La Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sul provvedimento in esame all'inserimento nel testo di una previsione in base alla quale la decorrenza delle norme ivi previste sia ricondotta alla data di entrata in vigore della legge. Occorre sottolineare, tuttavia, che tale previsione non va riferita esclusivamente al comma 1, così come proposto dal subemendamento del relatore, ma anche al comma 3 dell'articolo 5.

Per tale ragione, il Governo preannuncia la presentazione di un subemendamento con il quale si intende introdurre un correttivo finalizzato a non creare disparità di trattamento fra i destinatari della norma.

Inoltre, sempre a proposito del comma 3 dell'articolo 5, riterrei opportuno fosse aggiunto l'anno 1988 per la previsione dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da attribuirsi mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le norme hanno decorrenza non anteriore a quella della data di entrata in vigore della presente legge.
0. 5. 1. 2.

Vorrei brevemente riassumere i termini della questione. La Commissione bilancio, in merito all'articolo 5, relativo all'accesso alla dirigenza, ha espresso un parere condizionato. Il relatore ha accolto tale condizione nel subemendamento 0. 5. 1. 1, riferendola però solo al comma 1 del citato articolo. Il Governo, pertanto, ha presentato un nuovo subemendamento volto ad estenderne gli effetti anche al comma 3, al fine di evitare una disparità di trattamento.

Invito il rappresentante del Governo a non formalizzare la proposta relativa all'aggiunta dell'anno 1988, al fine di non introdurre elementi che comportino un'ulteriore trasmissione del testo alle Commissioni consultate.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* D'accordo, signor presidente.

FLORA CALVANESE. Nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto (della quale non vi è traccia in nessun resoconto), il gruppo comunista aveva sollevato il problema richiamato dal sottose-

gretario Astone. In tale circostanza, tuttavia, il Governo aveva dichiarato che non sussisteva alcun problema di onere finanziario, in quanto i soggetti destinatari della norma già svolgevano funzioni dirigenziali.

Dobbiamo sollevare una questione di fondo, a nostro avviso gravissima, cioè la scorrettezza del Governo nei confronti della Commissione e del Comitato ristretto in riferimento ad un aspetto così rilevante, che il gruppo comunista aveva sottolineato da tempo. Tale atteggiamento potrebbe comportare una revisione della nostra posizione in ordine al provvedimento.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il testo presentato dal Governo, anche alla luce dei chiarimenti da noi richiesti e delle garanzie che ci erano state date, senza dubbio non comporta un aggravio di spesa, in quanto era stato deciso che i destinatari della norma fossero quei dirigenti che di fatto già svolgevano funzioni dirigenziali. Quindi, non si configura alcuna ipotesi di scorrettezza, da questo punto di vista, da parte del Governo; semmai, occorre considerare che la Commissione bilancio, con il suo parere – si tratta di una questione che, per la verità, il Comitato ristretto non aveva affrontato – ha inteso esprimere una preoccupazione per il futuro, in quanto l'eventuale retroattività della norma potrebbe determinare oneri derivanti da modifiche contrattuali successive alla decorrenza delle nomine. È chiaro che, nel caso di nomine future, non si porranno più problemi normativi.

NOVELLO PALLANTI. Intervengo sull'ordine dei lavori. Le cose finora dette sono di una gravità tale che il gruppo comunista è fortemente preoccupato circa l'*iter* ulteriore di questo provvedimento. Signor presidente, al fine di evitare che da parte nostra si assuma un atteggiamento che di fatto potrebbe bloccare il percorso del disegno di legge in esame, le chiedo di aggiornare ad un momento successivo – che sarà stabilito in sede di ufficio di presidenza – la continuazione della discussione. La prego vivamente di verificare la percorribilità di questa strada per non creare reazioni, da parte nostra, che non vorremmo manifestare in questa sede.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero intervenire non certo per alimentare polemiche ma per dare alcuni chiarimenti che mi sembrano a questo punto necessari. È stato detto che il Governo si sarebbe comportato in maniera scorretta, perché avrebbe presentato oggi un testo di contenuto diverso rispetto a quanto dichiarato in sede di Comitato ristretto.

FLORA CALVANESE. Rispetto ad osservazioni da noi svolte in Comitato ristretto, il Governo ha assunto una posizione diversa.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. A mio giudizio, non esiste una maggiore spesa; per quanto riguarda il subemendamento del Governo, così come configurato, si tratta di un allineamento rispetto a quanto deciso dalla Commissione bilancio.

FLORA CALVANESE. Quindi, il Governo prende atto che la Commissione bilancio rileva l'esistenza di maggiori spese.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La Commissione bilancio ha posto una precisa condizione, alla quale il relatore si è adeguato, presentando un subemendamento. Il Governo si è limitato soltanto a precisare che la previsione dell'entrata in vigore delle norme in data non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente disegno di legge va estesa anche al comma 3. Pertanto, almeno per quanto riguarda il Ministero delle poste, un rappresentante del quale ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto, non vi è

alcun cambiamento di posizione rispetto a quella assunta in tale sede, bensì un adeguamento a quanto richiesto dalla Commissione bilancio.

In conclusione, l'intervento del Governo in questa fase è volto soltanto ad evitare disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Non voglio aggiungere nulla ai chiarimenti già forniti, ma desidero ricordare all'onorevole Calvanese che, nella mia qualità di presidente che ha seguito con attenzione i lavori svolti fino a questo momento in ordine al disegno di legge in esame, in sede di Comitato ristretto ho sollevato numerose osservazioni. Il testo elaborato dal Comitato stesso è esattamente quello su cui stiamo discutendo ed in riferimento al quale, dopo l'espressione del parere condizionante della Commissione bilancio, il relatore – per un verso – ed il rappresentante del Governo – dall'altro – hanno presentato, per ragioni di uniformità, subemendamenti in riferimento all'entrata in vigore. Non si tratta di un ripensamento da parte del Governo, ma di un tentativo volto ad evitare che una decorrenza non ben precisata possa comportare costi ed oneri particolari, rispetto alla situazione precedente, anche per chi in effetti già svolga funzioni dirigenziali. Il parere della Commissione bilancio non smentisce quanto dichiarato precedentemente dall'Esecutivo.

Ho creduto opportuno fare questa precisazione soltanto al fine di ricondurre la questione nei suoi veri termini.

Domando ora all'onorevole Pallanti se, sulla base delle mie osservazioni e dei chiarimenti svolti dal sottosegretario Astone, insista nella richiesta di rinvio della discussione ad altra seduta.

NOVELLO PALLANTI. Insisto, signor presidente, perché quanto affermato dal sottosegretario conferma il convincimento del gruppo comunista circa l'inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal Governo a suo tempo, il che induce la preoccupazione e la necessità di esaminare il provvedimento più a fondo prima di scegliere la posizione da assumere circa il percorso in sede legislativa in questa Commissione.

In questo senso ho parlato di rinvio, in quanto non si tratta di una questione che si possa dirimere in pochi minuti; infatti, non sentendoci più garantiti, dobbiamo riesaminare ogni punto del disegno di legge e decidere in tutta tranquillità se mantenere o meno intatte quelle decisioni su cui precedentemente avevamo convenuto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Pallanti potranno intervenire soltanto un oratore contro ed uno a favore.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge al nostro esame ha seguito, per una serie di ragioni, un percorso lungo ed accidentato.

Quando il relatore si trova a dover affrontare l'esame di provvedimenti che rappresentano l'esito di un accordo sindacale, cerca sempre accuratamente di non intervenire nel merito, per evitare che apportando alcune modifiche il « castello » equilibrato che si è riusciti a realizzare possa crollare. Purtroppo, il provvedimento in esame ha subito una serie di variazioni rispetto al testo che era stato presentato.

Desidero rivolgermi con estrema affettuosità al collega Pallanti, invitandolo a recedere dalla sua proposta, ricordando l'esigenza che il disegno di legge sia approvato celermente, data la sussistenza di aspettative pregresse: l'approvazione del provvedimento in esame, infatti, è una condizione preliminare necessaria per l'avvio della nuova contrattazione.

Vorrei, inoltre, far osservare che il parere espresso dalla Commissione bilancio, in merito alla data di decorrenza della nomina, non presenta aspetti sostanzialmente innovativi rispetto a quanto contenuto nel precedente parere. Il Comitato ristretto aveva già richiesto al Governo chiarimenti in proposito e, addirittura, la presentazione di una tabella, per verificare se effettivamente la nomina a diri-

gente comportasse o meno aggravi di spesa per l'anno in corso. Il Governo aveva dimostrato, anche tramite la presentazione di un documento all'uopo predisposto, che per quanto attiene alla decorrenza del trattamento economico non vi era per l'anno in corso, alcun aggravio di spesa. Se non sbaglio, il Governo ha confermato ancora oggi tali affermazioni.

Probabilmente, la Commissione bilancio è stata mossa da un'altra preoccupazione, nel timore che l'originaria decorrenza, fissata al 1° gennaio 1985, avrebbe otuto configurare un aggravio di spesa per il futuro e, in secondo luogo, provocare alcuni problemi in altre categorie appartenenti alla stessa amministrazione. Per prudenza, quindi, la V Commissione ha richiesto che la nomina decorresse dall'entrata in vigore della presente legge. Il relatore, tenendo conto di tale preoccupazione, ha presentato il subemendamento 0. 5. 1. 1, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio. Il Governo, dal canto suo, non ha presentato una diversa proposta di modifica, ha soltanto sottolineato l'esigenza di cambiare, per coerenza, la data di decorrenza anche al comma 3 dell'articolo 5, se questa viene modificata al comma 1. Per la verità, nel testo presentato dal Governo non si faceva esplicito riferimento alla decorrenza, che veniva data per scontata.

Il Governo stesso ha evitato di formalizzare l'altro emendamento, relativo all'aggiunta dell'anno 1988, dopo il 1987, nella previsione di cui al comma 4 dell'articolo 5, prima di tutto come manifestazione di ottimismo, ossia come augurio che il progetto di legge in esame possa diventare legge dello Stato entro il 1989. Ho l'impressione, però, che se verrà rinviata ulteriormente la conclusione dell'esame del provvedimento, diventerà necessario introdurre nella previsione anche l'anno 1988: rischieremmo, infatti, di non riuscire ad approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno in corso.

Mi rivolgo, pertanto, con affettuosità e sollecitudine ai colleghi del gruppo comunista per invitarli a recedere dalla loro proposta, ribadendo che la questione era già stata sollevata dalla Commissione bilancio, anche se noi avevamo a suo tempo insistito per fissare la decorrenza a partire dal 1985. La V Commissione, in sostanza, ha soltanto riconfermato la sua prudenza per quanto riguarda il futuro e l'emendamento da me presentato, ripeto, rappresenta soltanto un adattamento al parere condizionato da questa espresso.

Ritengo, quindi, che forse stiamo sollevando più problemi di quanti in realtà non ve ne siano.

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta avanzata dall'onorevole Pallanti; pertanto rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione, allo scopo di consentire alla Commissione di effettuare i necessari approfondimenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cannata ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 », già approvato dalla VI Commis-

sione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1988.

Ricordo che nella seduta del 6 aprile scorso il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Merolli, aveva chiesto alla Commissione una pausa di riflessione, stanti i rilievi mossi sul provvedimento dal ministro per la funzione pubblica.

Debbo, inoltre, osservare che non sono ancora pervenuti i pareri – più volte sollecitati – delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Per tali motivi, si rende necessario un rinvio del seguito della discussione.

ORAZIO SAPIENZA. I pareri non vengono espressi per ragioni rispetto alle quali non intendo pronunciarmi in questa sede.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione non può fare altro che prendere atto che non sono pervenuti i pareri e sollecitarne nuovamente l'espressione. D'altra parte, tutti i colleghi che intendano assumere un'iniziativa al riguardo hanno gli strumenti regolamentari per farlo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758); e delle proposte di legge Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568); Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582); Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 (2395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fincato: « Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado »; Fagni ed altri: « Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 »; Bianchi Beretta ed altri: « Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 ».

Avverto che il Comitato ristretto non ha portato a termine i propri lavori, che riprenderanno alle 12,30. Nella riunione dell'ufficio di presidenza, prevista al termine della sede legislativa, si provvederà a stabilire la data dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima settimana dei provvedimenti in esame.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 3 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO